SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 marzo 2001, n. **118.**

Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 905.118 scellini austriaci per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini austriaci a decorrere dall'anno 2002, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use.*

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127 milioni per l'anno 2000, in lire 375 milioni per l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) per gli anni 2001 e seguenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3736):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13 gennaio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 febbraio 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 24 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto 5861):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 aprile 1999 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 9, 16, 21 marzo e 31 maggio 2000.

Relazione scritta presentata il 1º giugno 2000 (atto n. 5861/*A)* relatore on. FUMAGALLI).

Esaminato in aula il 26 gennaio 2001 e approvato con modificazioni, il 30 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 3736/*B):*

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 6 e 8 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla 3ª commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.

01G0179

LEGGE 3 aprile 2001, n. **119.**

Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obbligo del segreto professionale

1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto

per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.

3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4927):

Presentato dall'on. BATTAGLIA il 27 maggio 1998.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 giugno 1998 con pareri delle commissioni I, II e XI.

Esaminato dalla XII commissione in sede referente, il 4 aprile 2000; 27 giugno 2000; 9, 10, 11 e 24 gennaio 2001.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2001.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 15 febbraio 2001 ed approvato il 27 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5022):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 5 marzo 2001 con pareri delle commissioni 2ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge 23 marzo 1993, n. 84, reca: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale».

01G0172

LEGGE 3 aprile 2001, n. **120.**

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4833):

Presentato dal sen. MONTELEONE ed altri, l'11 ottobre 2000.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 25 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 13, 14, 20, 28 febbraio 2001; il 1° marzo 2001.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001 in un testo unificato con atti n. 4855 (sen. BONATESTA) e n. 4873 (sen. GAMBINI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 7684):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni I e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, ed approvato l'8 marzo 2001.

01G0173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. **121.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera *c),* 12, comma 1, lettere *n), o),* e *q),* 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visti gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi già previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti di costituzione e disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

Considerato, altresì, che il citato articolo 7, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 127/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2001;

Considerata l'opportunità di accogliere i suddetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle finanze previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle finanze;

c) Ministero: il Ministero delle finanze;

d) decreto legislativo n. 29, del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle finanze;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) l'ufficio di Gabinetto;

b) la segreteria del Ministro;

c) l'ufficio del coordinamento legislativo;

d) l'ufficio stampa;

e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato;

f) il servizio di controllo interno;

g) il servizio consultivo e ispettivo tributario.

3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo. Assolve altresì ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

5. Il servizio di controllo interno ed il servizio consultivo ed ispettivo tributario operano nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che li disciplinano.

6. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Esso può essere articolato in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Può essere, altresì, nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica.

2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per gli interventi istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

3. L'ufficio del coordinamento legislativo, che si articola in distinte aree organizzative, cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa Parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti Parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari. Coordina, altresì le attività di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria.

4. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; segue l'informazione italiana ed estera; promuove e gestisce, anche in raccordo con le strutture ammmistrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della legge medesima. Il Ministro, può essere, inoltre, coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000.

5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

Art. 4.

Servizio per il controllo interno

1. Il servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, da esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

4. Al servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di trenta unità di personale.

5. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante norme per l'istituzione del servizio.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *e), f)* e *g)* è stabilito complessivamente in centocinquanta unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che è collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a),* della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 20 per

cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a trenta, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 6.

Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo è nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a),* della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. I responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati.

7. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

2. Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, al vice capo di Gabinetto ed al capo della segreteria del Ministro spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato

con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei medesimi commi.

5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è determinato dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

7. Al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

8. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilità, può, altresì, assegnare o consentire lo svolgimento di funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla loro responsabilità.

Art. 8.

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da *a)* ad *e),* per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a uno o più dirigenti indicati dal Capo di Gabinetto, i quali possono avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvedono la direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, mediante assegnazione di unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, ed il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 10.

Invarianza di oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 383

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera abrogata).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 2 e 17 comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. — 7. *(Omissis).*».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibiità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a),* procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2.-3. *(Omissis).*».

«Art. 13. — 1. *(Omissis).*

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. *(Omissis).*».

«Art. 17. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibii dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,* e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,

assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

2. *(Omissis).*».

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Uffificiale* 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a),* l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c),* del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,* tenendo altresì conto dei procedimenti e sub-procedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della *legge 15 maggio 1997, n. 127.* Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n),* della *legge 15 marzo 1997, n. 59,* senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,* e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c).*

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici diigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza. studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

— Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1980, n. 115:

«Art. 9. — Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio consultivo ed ispettivo tributario.

Il servizio svolge i seguenti compiti:

0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;

a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera *a),* può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) (lettera soppressa);

d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.

Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.».

«Art. 10. — Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti.

Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche.

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.».

«Art. 11. — Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere *a), b), c) e d*-bis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere *0a)* e *d*-bis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione; che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi.

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.

Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica;

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere *a), b), c)* e *d*-bis) del secondo comma dell'art. 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;

d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 9;

e) propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)* dello stesso comma, con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipen-

denti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.

Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.».

«Art. 12. — Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.

In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

La stessa indennità compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio.

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'art. 9, ciascun esperto può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.

(Comma abrogato).».

— La legge 10 ottobre 1989, n. 349, reca: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1989, n. 248.

— Il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, reca: «Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1990, n. 106.

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1991, n. 264.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1992, n. 116, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: «Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1996, n. 239.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193»;

«Art. 8 *(Riordino della Scuola centrale tributaria).* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1, nonché i princìpi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.

3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1999, n. 121.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:

«Art. 7. *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del princìpio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

Per il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note alle premesse.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è già citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già citato nelle note alle premesse:

«Art. 3. *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri, atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

Il decreto legislativo, 7 agosto 1997, n. 279, reca «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.

Note all'art 3:

— Si riporta il testo degli articoli 6, comma 2, 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136,:

«Art. 6 *(Strutture).* — 1. *(Omissis).*

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.».

«Art. 7 *(Portavoce).* — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

«Art. 9 *(Uffici stampa).* — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, già citato nelle note alle premesse:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico).* — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2, sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministra-

zione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, ora abrogato dal presente regolamento recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1995, n. 144.

Note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art, 4, comma 1, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, già citata nelle note alle premesse:

«Art. 4. *(Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro).* — 1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistiati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera *b);*

b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.».

Per il testo degli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, già citato nelle note alle premesse:

«Art. 5. *(Inserimento nel ruolo unico).* 1. — 5. *(Omissis).*

6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.

7. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

8. *(Omissis).».*

Nota all'art. 6

Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, si rimanda alle note all'art. 5.

Note all'art. 7

— Per il testo degli articoli 14, comma 2, e 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario:

«Art. 17. *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).* — 1. - 13. *(Omissis).*

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15. - 138. *(Omissis).».*

Note all'art. 9

Per il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, già citato nelle note alle premesse:

«Art 4. *(Gestione unificata delle spese strumentali).* — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

01G0180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 2001.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Supercosmo».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Supercosmo» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° aprile 2001, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Supercosmo».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 20.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria e l'immagine di un missile spaziale dove è situata l'area di gioco ricoperta da speciale vernice e contraddistinta dalla scritta «gratta quì» e, in basso, il prezzo di vendita al pubblico. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare quì», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto è indicato il regolamento del gioco, le combinazioni vincenti, ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, i simboli del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura, la combinazione vincente costituita da tre simboli uguali.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 17.240.000.000 suddivisa nelle seguenti categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuno di essi:

1ª cat. n. 2 premi di L. 1.000.000.000 - combinazione vincente: tre «astronauti»;

2ª cat. n. 88 premi di L. 5.000.000 - combinazione vincente: tre «Giove»;

3ª cat. n. 2.000 di L. 2.000.000 - combinazione vincente: tre «Saturno»;

4ª cat. n. 40.000 di L. 50.000 - combinazione vincente: tre «Luna»;

5ª cat. n. 80.000 di L. 10.000 - combinazione vincente: tre «Terra»;

6ª cat. n. 2.000.000 di L. 4.000 - tre «Stella».

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª e 3ª categoria va richiesto all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «attenzione non grattare quì»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991, per i premi di 4ª, 5ª e 6ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 32

01A3945

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 aprile 2001.

Integrazione, ai sensi dell'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto 22 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1998, n. 225, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), che stabilisce, tra l'altro, che gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi delle leggi ivi citate nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso a un valore non superiore al secondo;

Visto il proprio decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, avente a oggetto il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Visto l'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), il quale prevede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento e attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di provvedere, con decreto, alle opportune integrazioni del proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 settembre 1993 è integrato dal seguente comma:

«2. Ai fini della rinegoziazione dei mutui agevolati all'edilizia, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è individuata la seguente categoria omogenea di operazioni: mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4067

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2001.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2000 «costituzione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extravergini e vergini è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

REGIONE BASILICATA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ALTIERI ANTONIETTA	Montalbano J.	27/03/65
BALSEBRE PINO	Montescaglioso	13/02/60
BARBARO PAOLA	Matera	05/10/60
CAFARELLI ANTONELLA	Matera	27/02/70
CAFARELLI GIUSEPPE	Potenza	17/06/66
CARLUCCI ANGELA	Bella	09/05/68
CASELLE BIAGIO	Rapolla	03/06/42
CIPOLLA GIUSEPPINA	Matera	07/07/70
CIPRIANI LUIGI	Montalbano J.	01/02/67
CUFINO CLAUDIO	Potenza	04/12/64
D'ALESSANDRO STEFANIA	Pisticci	02/01/62
DE MASI VINCENZO	Tolve	06/04/68
DI CARLO COSTANTINO	Vietri di Pz	11/05/59
DI GIA' LUIGI	Montescaglioso	15/12/65
ESPOSITO GILDA	Potenza	22/06/66
FERRARA GIOVANNA	Ferrandina	12/06/52
GAETA DONATO	Barile	17/11/57
LA MACCHIA MICHELE	Matera	09/06/64
LACERTOSA ROSANNA	Matera	11/02/70
LACERTOSA SILVESTRO	Grassano	12/08/63
LALLO ANTONIO	Rapolla	17/03/61
LALLO RAFFAELE	Rapolla	27/06/55
MALVASI GIUSEPPE	Bernalda	10/11/58
MANGIERI VINCENZO	Ferrandina	13/06/43
MARCHITIELLO BIAGIO	Rapolla	27/01/52
MATARAZZO GIUSEPPE	Matera	02/04/66
MOLES MARGHERITA	Tolve	20/03/65
MONTELEONE ERMINIO	Potenza	24/12/60
OLIVETO DOMENICO	S.Severino L.	05/12/62
PACE CANIO	Avigliano	29/02/60
POLOSA PIETRO	Potenza	11/06/68
RABASCO EMMANUELA	Barile	20/09/68
RABASCO PASQUALE	Barile	01/10/58
SANTARCANGELO PIETRO G.	Montescaglioso	30/05/64
SCALCIONE EMANUELE	Matera	02/03/64
SINIGAGLIA PIETRO A.R.	Melfi	15/08/56
VENA NICOLA	Pisticci	05/05/63
VENEZIA NUNZIO PAOLO	Montescaglioso	27/12/62
VIOLA VINCENZO ANTONIO	Missanello	24/12/59
VITALE NICOLA	Matera	05/09/52
ZAMBRELLA DOMENICO	Pisticci	24/10/59

REGIONE CALABRIA

COGNOME E NOME	*LUOGO DI NASCITA*	*DATA DI NASCITA*
CIRILLO NICOLA	Catanzaro	12/08/63
CORTESE DOMENICO	Lungro	13/09/54
CURCI VINCENZO	Cosenza	02/12/55
DE FRANCO SALVATORE	Petronà	05/05/65
FACENTE LUIGI	Cirò Marina	27/10/60
FAZIO SALVATORE	S. Giovanni in Fiore	28/08/55
FILARDI ALESSANDRO	Cosenza	21/07/69
GERACE ANTONIO	Corigliano C.	21/07/73
GIORDANO GIUSEPPE	Petilia Policastro	12/08/65
GODINO GIANLUCA	Rende	04/07/74
LIBRANDI ANGELINA	Vaccarizzo Alb.	18/09/72
LONGO LUIGI	Catanzaro	03/08/60
LUCIFERO NICOLA	Roma	27/08/76
MENDITTO NICOLA	Catanzaro	08/12/72
MINISCI EDMONDO	Santeremo in Colle	06/03/64
PALOPOLI ANNA MARIA	Cariati	26/08/65
PELLEGRINO MASSIMILIANO	Cosenza	10/04/70
PERRI ENZO	Cosenza	15/01/61
PERRI LUIGI	Spezzano Sila	16/07/43
PERRONE PINO	Delianuova	08/01/54
PESCIONE ROSA ANTONIETTA	Avella	29/03/60
PISANI FRANCESCO	Corigliano C.	26/08/63
PISANI GIOVANNI B.	Corigliano C.	22/10/69
PITTORE PIETRO	Rossano Cal.	27/11/64
REDA MARIO	Cosenza	26/08/47
ROSA ELUISA	Cosenza	05/12/64
SCHIPANI PIETRO	S. Giovanni in Fiore	23/03/55
SERVIDIO GIOVANNI	Acri	22/02/68
SISMO DOMENICO	Cataforio	14/06/58
TOCCI COSIMO	Corigliano C.	13/09/62
TROMPINO TIZIANA	Cosenza	18/01/68
ZAFFINA FRANCESCO	Lamezia Terme	10/11/69

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
BERNARDIS ENEA	Castions di Strada	11/12/48
BOSCHELLE ORNELLA	Udine	06/01/59
BRESSA FRANCESCA	Codroipo	29/09/65
CANDRIELLO ALESSANDRO	Udine	03/01/51
INNOCENTE NADIA	Spilimbergo	20/09/67
KOPRIVNJAK OLIVERA	Pola	20/05/65
LICIT LORIS	Padova	28/12/62
MAIFRENI MICHELA	Palmanova	18/08/65
MANSUTTI DIEGO	Udine	15/07/43
MARINO MARILENA	Udine	03/01/67
MARTELOSSI MAURO	Pozzuolo del Friuli	05/09/58
MORET SABRINA	Zurigo	05/06/64
NARDINI RENATO	Codroipo	04/02/50
PICCOTTI LORIS	Basiliano	16/09/50
PIUSSI DANIELA	Udine	10/02/69
RUNCIO ROSA	Latisana	04/09/69
SARTOR LUCA	Pordenone	11/06/67
SFREDDO ALESSANDRO	Pordenone	15/06/67
SIGNORA GERMANA	Udine	09/07/39
STAREC DANIELE	S. Dorligo della Valle	20/02/37
STEFANELLI ACHILLE	Bologna	03/07/28
TARNOLD PIERO	Udine	02/05/47
TURRI LAURA	Verona	14/10/59
VERZIN SERENA	Udine	04/11/63
ZAMARIAN SANDRA	Udine	02/12/62

REGIONE LIGURIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
BENZA GIOVANNI	Imperia	30/04/77
BOCCA LAURA	Genova	30/04/64
GANDOLFO MARCO	Imperia	07/06/64
NATTERO ALBERTO	Sanremo	16/04/60
PAMPARATO ENRICO	Finale Ligure	19/02/48
PELLEGRINO MILKO	Imperia	15/01/62
RISSO FLAVIO	Albenga	07/12/68
SANTAMARIA MASSIMO	Mondovì	07/10/60
SICCARDI CLARETTA	Imperia	22/04/58
VIGNOLINI FABRIZIO	Imperia	23/06/65
ZERBONE LINO	Imperia	10/01/48

REGIONE LOMBARDIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CELLETTI GINO	Pedaso	03/11/47

REGIONE MARCHE

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
BRUNORI CARLO	Ancona	08/07/68
CAPPELLETTI TROMBETTONI FEDERICO	Pollenza	19/12/39
CECCACCI RENZO	Arcevia	27/07/52
CURZI DANILO	Senigallia	02/07/62
FUSELLI LUCIANO	Recanati	14/03/57
GABRIELLONI ELISABETTA	Montecassiano	25/01/65
GABRIELLONI GABRIELLA	Recanati	20/08/60
GATTANELLA NICOLA	Arcevia	04/01/47
GUZZINI FABIO	Recanati	10/03/59
LUZI PAOLO	Mondavio	12/11/65
MENGARELLI GIUSEPPE	Colbordolo	18/03/41
NERI FABIO	Ostra	03/01/69
PETRINI FRANCESCA	Ancona	14/10/70
PETRINI LEONIDA	Montemarciano	12/12/39
SORCINELLI GIORGIO	San Giorgio di Pesaro	25/01/53
TADDEI PAOLO	Fano	07/05/57
TESTA UGO	Treia	07/06/64
TRONCONI PAOLO	Pesaro	07/04/57

REGIONE MOLISE

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ABBAGNARA GIANLUCA	Milano	03/07/72
BERCHICCI LUIGI	Larino	05/10/66
DE MARCO MASSIMO	Isernia	24/04/61
ZEOLI DOMENICO	Larino	17/05/66

REGIONE PUGLIA

COGNOME E NOME	*LUOGO DI NASCITA*	*DATA DI NASCITA*
ADAMO LUIGI	Sannicandro di Bari	15/06/52
AMETTA UGO	Roma	10/04/63
ANTONICELLI FILIPPO	Roccaforzata	29/07/60
BARBERIO GIUSEPPE	Matera	21/05/69
BARBIERI NICOLA	Bari	24/10/64
BARILE ANGELO	Ruvo di Puglia	20/10/77
BARRASSO CONCEPITA LORENA	S. Paolo di Civitate	09/08/68
BENEDETTO GIACOMO	Putignano	01/07/66
BRUNI ROSARIO VITTORIO	S. Vito dei Normanni	27/04/42
BUCCOLIERO ANTONIO	Sava	18/09/64
CAMPANALE ANGELO	Acquaviva delle Fonti	29/10/81
CAMPANARO GIUSEPPE	Foggia	10/12/60
CAMPOBASSO ETTORE	Bari	16/03/68
CANNARILE PATRIZIA	Latina	18/08/57
CARDONE GIORGIO	Monopoli	30/01/51
CAROLI STEFANO	Martina Franca	20/09/53
CASSETTA GIOVANNI	Andria	09/04/65
CASSETTA MASSIMILIANO	Andria	04/02/70
CAZZOLLA FILIPPO	Gioia del Colle	01/02/64
CELLAMARE DOMENICO	S. Ferdinando di Puglia	22/11/62
CIARDO ROCCO	Lecce	17/11/75
CILLA MARCELLO	Massa Marittima	28/02/70
D'APOLITO DOMENICO	S. Giovanni Rotondo	07/05/53
DE BENEDITTIS MATILDE	Corato	25/10/55
DE GIORGIO FERNANDO	Monteroni di Lecce	28/11/53
D'EMMA ALFREDO	Torremaggiore	14/02/64
DENTAMARO GAETANO	Bari	10/06/57
DESANTIS ROSA	Bitonto	20/10/71
DESANTIS GIOVANNI	Bitonto	23/09/74
DI MAGGIO ANGELO	Sava	24/11/40
DIRODI NATALE	Foggia	15/02/75
DORIA EZIO	Maglie	08/02/54
ERCOLINO GENNARO	Torremaggiore	26/03/61
FARIELLO DANIELA	Foggia	04/03/70
FEOLA GENNARO	Acerno	20/05/54
FERRO ANTONIO ORONZO	Lequile	26/08/61
FINO GIANFRANCO	Taranto	22/11/64
FONSECA ARMANDO	Taranto	05/06/57
GALIULO DOMENICO	Ostuni	24/06/49
GAROFANO BRUNO	S. Potito Ultra	21/05/50
GEMMA GIANNI	Castrigniano del Capo	25/06/62
GIULIANI GUIDO	Foggia	23/04/73
GONZALES PARIDE	Taranto	24/08/58
GRANIGLIA CARMELO	Lippstadt	18/03/65
GRIFA GIOVANNI	Manfredonia	30/07/55
GRIFA GIUSEPPE	Manfredonia	19/08/56
GUERRIERI PIETRO	Bari	23/03/56
IASCONE VINCENZO	Ascoli Satriano	14/11/68

REGIONE PUGLIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
INTRONA FRANCESCO	Bari	30/11/59
LANZO LUIGI	Taurisano	28/11/61
LEONETTI VINCENZO	Andria	03/01/47
LIANTONIO GAETANO	Palo del Colle	18/09/31
LUPOLI ANTONIO	Bari	11/10/55
MANCINO ANTONIO LUIGI	Sava	30/10/54
MANDURINO ANTONIO	Manduria	09/07/74
MANSULLO FRANCO	Lecce	08/03/46
MARASCIULO ALFREDO	Bari	09/04/67
MASSARI MARIA GIOVANNA	Molfetta	18/12/45
MATARRESE FRANCESCO	Canosa di Puglia	09/08/53
MELILLO GIOVANNI	Volturino	11/09/57
MISCIOSCIA MASSIMILIANO	Corato	27/03/77
MUSCI VINCENZO	Fragagnano	18/06/49
NEGRO MARIO	Salve	01/11/59
NICOLETTI GIUSEPPE	Grumo Appula	27/04/75
PAGANO ALESSANDRO	Sava	17/08/57
PALMISANO MARTINO	Locorotondo	25/02/49
PASCALI VINCENZO	Lecce	01/06/58
PASCALI VITO	Vernole	19/08/49
PERNIOLA ROCCO	Gioia del Colle	08/12/68
PERRINO MARIA LUANA	Carovigno	08/06/69
PERRUCCI NICOLA	Altamura	19/10/53
PETRELLI ANTONIO	Matera	16/08/65
PETROSILLO DOMENICO	Monopoli	04/03/48
PINTO ANGELO	Fasano	07/04/61
POLI GIUSEPPINA	S. Severo	16/02/63
PRUDENTINO FRANCESCO	Ceglie Messapica	22/03/52
PUMPO VINCENZO	Rotondi	29/11/43
RAGNO MASSIMO	Torino	01/10/68
RITALE MONICA	Milano	28/06/70
RIZZO MARIO	Lecce	19/01/65
RODIO TOMMASO	Putignano	09/04/81
ROTONDELLA GIULIA MARIA ROSARIA	Molfetta	07/10/37
RUGGIERO NICOLA	Andria	23/02/61
RUTIGLIANO MICHELE	Andria	18/07/57
SABATELLI CATALDO	Fasano	27/08/60
SAMMARCO CLAUDIO	Manduria	29/01/73
SANARICA ROSARIO	Crispiano	14/07/66
SANTOVITO GIOVANNI	Andria	15/01/64
SCIALPI COSIMO	Martina Franca	27/12/67
STORELLI MATTEO	Bisceglie	23/03/58
TATULLO SALVATORE	Manduria	06/01/61
TREMOLIZZO MARIO	Maglie	11/01/69
TRONO FRANCESCO	Copertino	08/10/65
TURCO LUDOVICO SILVIO	Torricella	05/02/62
TURI ALDO	Borgagne di Melendugno	01/08/58
URGOLO GIUSEPPE	Champigny Sur Marne	26/06/65

REGIONE PUGLIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
VACCARO ANTONIO	Napoli	13/09/48
VALENZANO GIAMMARTINO	Rutigliano	03/01/64
VENTURA LORENZO	Bari	30/06/59
VOLPICELLI MASSIMILIANO	Tripoli	08/09/70

REGIONE SARDEGNA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
ANEDDA FRANCESCO	Gonnosfanadiga	28/02/43
CASU ANTONIO	Alghero	19/09/53
CATTIDE FRANCESCO	Oliena	28/01/48
CONCAS ANGELO	Cagliari	22/04/57
CURRELI GIULIANO	Aritzo	25/05/44
FANCELLO FRANCESCA MARIA	Dorgali	20/03/60
FOIS ANTONIO GAVINO	Alghero	24/02/51
LOVICU MARIO	Oliena	02/07/49
MANCA DOMENICO	Alghero	22/10/37
MANCA MENICO	Alghero	04/10/69
MANCA PASQUALINO	Alghero	28/12/64
PISCHEDDA MARIO	Alghero	02/02/57
PONTI FILOMENA	Riola Sardo	05/03/68
RUIU GIOVANNI FRANCESCO	Irgoli	05/05/46
SANNA EFISIO	Barumini	14/03/69
SECCHI GAVINO	Sassari	19/02/66
SECCHI VITTORIO	Sassari	24/11/67

- **Il nominativo di CAGLIONI PAOLO risultante nell'elenco allegato al D.M. 31 marzo 2000 è rettificato in CALLIONI PAOLO**

REGIONE SICILIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
DI GIOVANNI FRANCESCO	Trapani	26/05/61
ERNANDEZ SALVATORE	Trapani	19/06/66
TITONE NICOLO'	Palermo	10/04/64
VULTAGGIO DAVIDE	Trapani	18/01/63
VULTAGGIO FRANCESCO	Trapani	15/08/58

REGIONE TOSCANA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
AHMED ISLAO LUL	Roma	05/12/65
ALOISI UMBERTO	Lucca	30/08/51
AMADORI LUISA	Grosseto	10/09/48
ANGELONI BRUNA	Torino	20/07/66
ANGIOLI ANNA	Civitella val di Chiana	25/06/62
ANZALDI ROBERTO	Reggello	26/01/59
BAGNOLI DAVID	Firenze	29/02/64
BAGNOLI SIMONETTA	Pisa	06/08/55
BAJ MACARIO ANNA MIRIA	Milano	27/03/66
BALDI UBALDO	Montecatini Terme	11/11/54
BASSI FABIO	Firenze	25/05/65
BELLAVEGLIA GIORGIO	Grosseto	26/02/42
BELLI PAOLO GIORGIO	Castig.della Pescaia	13/01/42
BELLUCCI LUCA	Grosseto	23/08/62
BENEDETTI ALESSANDRO	Montecatini Terme	22/05/64
BERETTA LUIGI	Firenze	31/12/23
BERTI FABIO	Firenze	30/01/50
BERTI LAPO	Meldola	15/12/71
BERTUCCI GIACOMO	Pontedera	28/09/62
BIGAZZI GIANNA	Volterra	19/10/64
BIGOZZI GIAMPIETRO	Fiesole	29/08/50
BIONDI GIUSEPPE	Isola del Giglio	27/04/47
BOLDRINI ASTREA	Crespina	16/05/63
BUTINI GIUSEPPE	Greve in Chianti	11/02/57
CALUSSI ANTONIO	Cortona	09/11/34
CAPPELLI GIORGIO	Larciano	18/08/47
CARDELLA ROMANO	Camaiore	23/03/44
CAVALLINI MARIA GRAZIA	Montecatini V.di Cecina	29/12/36
CECCHI MARCO	Pieve a Nievole	23/08/64
CHECHI PAOLA	Montalcino	31/01/57
CHILETTI MARCO BOVO	Genova	21/01/53
CITTADINI MARIA VALERIA	Iseo	08/08/44
COLI ALESSANDRO	Firenze	27/10/67
DA VALLE ROBERTO	Capannori	01/07/47
DA VALLE RODOLFO	Capannori	19/09/49
DAMERINI UGO	Firenze	08/06/60
DE PASQUALE MARZIA	Portoferraio	12/05/65
DI NANNI DANILO	Rosignano Marittimo	03/03/48
DOMENICALI FULVIO	Firenze	27/10/66
DRAGONI MARCELLO	Lucignano	15/11/55
EMANCIPATO LETTERIO	Pontedera	10/09/48
EUSEBIO ALBERTO	Milano	24/08/41
FABBRI LORIANO	Capannori	07/03/58
FABBRI STEFANO	Lucca	09/07/69
FALCO SABRINA	Livorno	11/01/70
FARAONI ALESSANDRO	Livorno	03/09/60

REGIONE TOSCANA

COGNOME E NOME	*LUOGO DI NASCITA*	*DATA DI NASCITA*
FIORENZANI GIORGIO	Siena	05/06/60
FLUPERI GRAZIA	Borgo a Mozzano	20/02/49
FORMICHI ELIANE	Ajaccio	10/12/59
FORMICHI LARA	Fucecchio	02/05/70
FRASCOLLA STEFANO	Roma	26/06/66
FRONTICELLI SAMUELE	Firenze	03/05/67
FUSI FABRIZIO	Tavarnelle val di Pesa	15/06/51
GEMMITI ALESSANDRA	Sora	22/10/58
GIANNINI GIANCARLO	Arezzo	08/08/48
GORI CARLOTTA	Firenze	29/05/50
GUERRIERI CHIARA	Firenze	15/04/72
IGNESTI FRANCO	Firenze	20/01/56
LA FATA ANTONIO	Livorno	09/12/49
LEGNAIOLI FILIPPO	Firenze	30/01/68
LOTTI LAURA	Casale Marittimo	21/01/64
LUPI SPARTACO	Pontedera	15/09/60
MAGGI FRANCESCA	Pietrasanta	22/05/76
MANCINI ROBERTO	Lamporecchio	25/10/39
MARAMAI CARLA	Montepulciano	08/08/51
MARINI LETIZIA	Vecchiaio	15/06/67
MARSILI PAOLA	Pietrasanta	29/06/64
MARINI MARIO	Castelraimondo	17/02/36
MARTINUZZI ALESSANDRO	Firenze	10/07/57
MASTRODICASA ROBERTO	La Spezia	24/08/51
MATTEONI UGO	Capannori	04/04/49
MATTIOLI LUCA	Roma	04/06/48
MENCI LUCIA	Castiglion Fiorentino	22/08/62
MENICHELLI MARIO	Pistoia	24/05/32
MEONI MICHELA	Pistoia	05/05/63
MICHELETTI MAURIZIO	Castagneto Carducci	29/07/70
MICHELETTI PIETRO	Lucca	19/02/33
MIGLIORINI MARZIA	Montevarchi	11/03/70
MOLLO CLAUDIO	Isola del Giglio	13/11/59
MONTAUTI ENRICO	Lucca	20/12/23
MORLACCHETTI ERMANNO	Ariccia	20/07/65
MOROTTI FELICITA	Ranica	22/03/38
NERELLI DILVIO	Grosseto	20/03/62
NICCOLAI ROBERTO	Pistoia	14/11/54
PACENTI RODOLFO	Monteroni D'Arbia	15/12/49
PAPI FLAVIO	Prato	12/04/66
PARADOSSI ANTONIO	Lucca	18/06/57
PARISI STEFANO	Fucecchio	06/03/72
PECCIANTI ADRIANO	Livorno	13/08/65
PECCIANTI GUIDO	Livorno	21/11/63
PETACCHI ADRIANO	Carrara	26/03/76
PETRI PAOLA	Suvereto	21/02/59

REGIONE TOSCANA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
PIERACCINI LUCIA	Pistoia	24/09/64
PIVANO BARBARA	Firenze	21/01/64
PRISCO GIOVANNI	Mondragone	01/04/34
RASTRELLI ROBERTO	Firenze	12/08/59
REFI DARIO	Castiglion Fiorentino	09/07/40
REGHINI GUIDO	Firenze	30/10/63
RENZETTI MARCO	Castig.della Pescaia	14/07/32
ROCCHI MASSIMO	Lucca	15/05/66
RONCA LUCIANO	Cava dei Tirreni	17/10/59
ROSSETTI GIGLIOLA	Livorno	04/08/48
SABATINI ANTONIO	Siena	31/05/39
SALVINI GERMANA	Monterotondo M.mo	22/12/51
SANTI MARIO	Roma	08/09/53
SANTOMASSIMO FRANCESCA	Firenze	01/12/72
SARDELLI EMILIO	Firenze	16/03/69
SARDELLI RICCARDO	Firenze	24/04/62
SARDELLI UMBERTO	Bagno a Ripoli	04/11/35
SONNI MARIO	Firenze	22/02/45
SPINELLI MARCO	Pistoia	16/03/57
TAMBURINI GIOVANNI	Firenze	06/08/67
TELLINI LORENZA	Bibbiena	17/09/52
TESI ENZO	Pistoia	05/08/47
TESI STEFANO	Siena	25/08/60
TOMA MARCO	Firenze	04/02/59
TONSINI SELENIO	Magliano in Toscana	29/06/46
TRACCHI STEFANIA	Montevarchi	07/05/65
TRAINI CLAUDIO	Bergamo	22/02/49
TRAMBUSTI FRANCESCO	Firenze	29/12/74
VANNICELLI CASONI GIOVANNI	Firenze	18/09/46
VANNUCCHI ALESSIO	Prato	09/01/59
VILIGIARDI MAURIZIO	Massa Marittima	23/02/65
ZILIANI MAURIZIO	Bergamo	19/07/35

REGIONE UMBRIA

COGNOME E NOME	*LUOGO DI NASCITA*	*DATA DI NASCITA*
ALES ROBERTO	Roma	30/04/61
ALPINI MAURIZIO	Terni	09/08/53
BACCARELLI CLAUDIO	Todi	09/04/60
BACHETONI ROSSI VACCARI ANTONIO	Roma	22/03/56
BALDIOLI MAURA	Perugia	20/01/66
BARTOLINI PALMA	Perugia	24/09/60
BATALOCCO CESARE	Baschi	24/10/52
BATTIBOIA GAGGIANI SILVIA	Spoleto	15/02/64
BATTISTELLI NICOLETTA	Deruta	01/03/60
BIZZARRI ALFREDO	Marsciano	11/07/57
BONCI LUIGI	Terni	04/06/60
CALISTI ROBERTO	Assisi	28/07/61
CANALE ANGELA	Alatri	18/06/60
CENSI MARIA CRISTINA	Perugia	24/02/63
CERRO PAOLO	Spoleto	08/06/64
CONSOLANI ELIANA	Roma	29/03/59
COSTANTINI LUCA	Perugia	23/04/64
DALMONTE SERGIO	Genova	12/09/54
D'ANNIBALE MARIASOLE	Terni	21/07/60
D'ARCANGELO MAURO EUGENIO MARIA	Marino	09/10/58
DI GIULIO ALESSANDRO MARIA	Roma	16/01/60
EPIFANI MASSIMO	Foligno	11/09/56
FAMIANI FRANCO	Assisi	28/10/59
FANTOZZI PAOLO	Roma	22/06/45
FARINELLI DANIELA	Perugia	06/02/67
FONTANI GIULIO	Monteriggioni	05/11/50
FRANCESCHINI SERGIO	Perugia	05/02/65
FRANCHI MARIA	Atri	06/04/64
FRATINI GADDO	Lugano	13/09/16
GATTO LUIGI	Todi	25/05/28
GIACOMINI MARIO	Terni	10/10/54
GIGLIETTI RITA	Perugia	06/06/58
GUELFI PAOLO	Perugia	17/05/57
INGI MAURIZIO	Perugia	03/01/49
LAURENTI CRISPOLDO RINALDO	Massa Martana	27/04/52
LAURETI FAUSTO	Spoleto	19/12/48
LIORNI MAURIZIO	Stroncone	06/05/59
LUCARELLI SERENA MARIA	Perugia	10/03/60
MANCINI FRANCESCA	Perugia	13/10/65
MARI GABRIELE	Castel Viscardo	23/09/56
MENAGUALE MARIA CHIARA	Perugia	17/03/67
MENGANA ILSE	Bettona	10/06/60
MEZZASOMA FRANCESCO	Perugia	04/08/58
MICHELI ANTONIO	Montefranco	12/07/42
MONACELLI ALFREDO	Gubbio	21/10/54
MORISCO MARILENA	Bari	16/03/64
NAPOLETTI RENZO	Collazzone	20/07/59
NAPOLINI MARIO	Montefalco	01/02/64

REGIONE UMBRIA

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
NOTTIANI GIAMPIERO	Torgiano	07/02/60
PEDONE SILVIA	Lecce	07/01/65
PETRILLO STEFANIA	Cosenza	11/11/61
PICCIONI EMANUELE	Assisi	27/07/66
PISTELLI ENZO	Roma	02/02/55
POLLINI GIAMPAOLO	Sorano	18/05/60
PONTREMOLESI CLAUDIO	Viterbo	16/09/57
PROIETTI PRIMO	Bevagna	10/05/60
SCATOLINI GIULIO	Giano dell'Umbria	08/01/59
SECCI ALESSANDRO	Perugia	27/01/67
SERVILI MAURIZIO	Foligno	08/09/61
SILVESTRI PAOLO	Foligno	01/06/54
SORCI GIOVANNI	Gualdo Cattaneo	31/10/61
TESTA ENRICO	Milano	05/02/40
TRENTINI SERGIO	Perugia	15/07/61
VINTI GIANLUCA	Perugia	01/06/60

01A3981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 2001.

Revoca del decreto di scioglimento della società cooperativa «Vigna Teresa», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 14259 del 13 maggio 1999 di scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, della società cooperativa «Vigna Teresa» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Fausto Monticelli in data 5 luglio 1967, rep. n. 382892, registro società n. 3110 presso il tribunale di Taranto;

Vista la richiesta del presidente del consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2001 di revoca del provvedimento adottato, al fine di procedere al perfezionamento degli atti pubblici notarili riguardanti il trasferimento delle proprietà di alcuni alloggi;

Ritenuto, di dover accogliere tale istanza e quindi provvedere all'annullamento del predetto decreto direttoriale datato 13 maggio 1999;

Decreta:

La revoca dello scioglimento d'ufficio, ex art. 2554 del codice civile, senza far luogo a nomina del liquidatore della società cooperativa «Vigna Teresa», con sede in Taranto costituita per rogito notaio Fausto Monticelli in data 5 luglio 1967, rep. n. 382892, registro società n. 3110 presso il trbunale di Taranto.

Taranto, 20 marzo 2001

Il direttore: MARSEGLIA

01A3946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 marzo 2001 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'Exequatur al signor Agostino Ginevra, Console Onorario della Repubblica di Slovenia a Caltanissetta.

In data 8 marzo 2001 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'Exequatur al signor Piergiovanni Ramasco Vittor, Console Onorario della Repubblica di Guatemala in Torino.

In data 8 marzo 2001 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'Exequatur al signor Nelson Sanchez, Console Generale della Repubblica Domenicana in Genova.

In data 8 marzo 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Paolo Bronzo, console onorario della Repubblica democratica del Congo in Torino.

In data 8 marzo 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fabio Ottonello, console onorario della Repubblica democratica del Congo in Genova.

01A3903-3904-3905-3948-3949

MINISTERO DELLA SANITÀ

Medicinali omeopatici: accreditamento delle aziende tramite richiesta di codice SIS

Al fine di pedisporre una banca dati per il settore relativo ai medicinali omeopatici, si informano le Aziende interessate prive del codice identificativo SIS, che dovranno attivarsi per richiederlo entro il 20 aprile 2000, inviando una richiesta a: Ministero della sanità - Ufficio U.O.S.I., via della Civiltà Romana, 00144 Roma.

Dovrà essere presentata la seguente documentazione:

A) Per le aziende residenti sul territorio italiano:

1. Fotocopia autenticata dello Statuto ed atto costitutivo della Società;

2. Certificato, non anteriore a tre mesi, della Camera di commercio, comprensivo delle informazioni precedentemente riportate nel Certificato del tribunale Sezione società commerciali o dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

3. Certificato di attribuzione del codice fiscale o dichiarazione sostitutiva della certificazione del possesso e numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

4. Dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, di voler fruire di un eventuale indirizzo operativo a cui far pervenire le comunicazioni intercorrenti che l'amministrazione dovrà eventualmente inviare durante l'iter delle diverse procedure;

B) Per le aziende residenti in uno dei paesi dell'Unione europea:

1. Fotocopia autenticata, in lingua originale, dello Statuto ed atto costitutivo della Società nello Stato di origine unitamente ad una traduzione in lingua italiana;

2. Qualora l'azienda estera intenda avvalersi di una società residente nel territorio italiano che la rappresenti legalmente, dovrà presentare dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentate, di nomina della società rappresentante con l'impegno a comunicare contestualmente al Ministero della sanità ogni variazione del rapporto di rappresentanza. La dichiarazione in questione deve essere presentata in lingua italiana o, se in lingua originale, deve essere accompagnata da traduzione giurata.

3. Nel caso l'azienda estera non intenda avvalersi della scelta di cui al precedente punto 2) dovrà impegnarsi, con atto formale, a comunicare al Ministero della sanità, contestualmente all'istituzione, ogni creazione di un eventuale rapporto di rappresentanza legale;

4. L'azienda italiana che accetta una rappresentanza legale di una azienda estera è tenuta a presentare al Ministero della sanità i documenti citati previsti per le società nazionali.

01A4068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nopar»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 61

Società Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Specialità medicinale: NOPAR;

«0,05 mg compresse» - 30 compresse - A.I.C. n. 028507010;

«0,25 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 028507022;

«IMG compresse» 20 compresse - AIC n. 028507034.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla monoterapia.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A3992

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seacor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - n. 103

Società: Società prodotti antibiotici S.p.a. - via Biella, 8 - 20143 Milano.

Specialità medicinale: SEACOR - 20 capsule 1 g - A.I.C. n. 027616022.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche a: «Riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata. Il trattamento deve essere sempre associato ad adeguato regime dietetico. Prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico: nei pazienti con pregresso infarto miocardico, in associazione ad altre misure terapeutiche quando appropriate, è indicato per ridurre la mortalità». I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data df scadenza indicata in etichetta.

01A3993

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Difmetre»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - n. 956

Società Solvay Pharma S.p.a, via della Libertà, 30 - 10095 Grugliasco (Torino.)

Specialità medicinale: DEFMETRE - 20 confetti.

A.I.C. n. 021633021.

Oggetto provvedimento di modifica: metodica eccipienti e modifica processo produttivo.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Mannitolo 43,66 mg - Biossido di silicio colloidale 3 mg - Polivinilpirrolidone 5 mg - Talco 23,7 mg - Amido di mais 22,34 mg - Magnesio stearato 1 mg - Gomma lacca (eliminata) - Calcio carbonato leggero (eliminato) - Gomma arabica 1 mg - Saccarosio 148 mg - Cera «E» 0,152 mg.

È inoltre autorizzata la conseguente modifica del processo produttivo.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A3991

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accettazione della rinuncia del comune di Pompei alla concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Fonte Salutare».

Con decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, è stata accettata la rinuncia del comune di Pompei alla concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Fonte Salutare» sita nel territorio dello stesso comune, per incoltività tecnica del giacimento.

01A3922

Nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Serfid S.r.l., in l.c.a., in Verona.

Con decreto 26 marzo 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Serfid S.r.l., in l.c.a., con sede legale in Verona, composto dai seguenti esperti:

Paolo Bonamini, nato a Colognola ai Colli (Verona) il 9 febbraio 1941, con studio in Verona, via Garibaldi, 19, in qualità di esperto con funzioni di presidente;

Walter Filippini, nato a Grezzana (Verona) il 16 settembre 1962, con studio in Verona, vicolo Pallone, 3, in qualità di esperto;

Massimo Carboni, nato a Verona il 27 febbraio 1959, con studio in Verona, via Prato Santo, 1, in qualità di esperto.

01A3923

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa agricola zootecnica a r.l. «San Nicola», in Andria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola zootecnica «San Nicola» a r.l. n. posizione 6288/232626, con sede in Andria (costituita per rogito notaio Giuseppe Tedone in data 7 marzo 1985 rep. n. 19568) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A3990

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Apulia servizi» a r.l., in Giovinazzo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Apulia servizi» a r.l., numero posizione 8047 con sede in Giovinazzo (costituita per rogito notaio Francesco Stellacci in data 3 giugno 1996 repertorio n. 10317) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A3990-*bis*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

l'impresa Gioielli di Mario Fontana & C S.n.c. - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2222 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 155 del 29 maggio 2000.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 28 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano i detentori dei suddetti punzoni a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Markoro S.r.l. - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2984 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 158 del 29 maggio 2000.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 18 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano i detentori dei suddetti punzoni a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Dida S.r.l. - Sale, già assegnataria del marchio n. 3245 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 160 del 29 maggio 2000.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano i detentori del suddetto punzone a restituirlo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Catalano Giuseppe & Gadoni Adriano S.n.c. - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3245 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 161 del 29 maggio 2000.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano i detentori dei suddetti punzoni a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa D.R.M. di D'Ettore Giancarlo & - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3474 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 162 del 29 maggio 2000.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano i detentori dei suddetti punzoni a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Danieli Gioielli S.r.l. - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3504 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 163 del 29 maggio 2000.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano i detentori dei suddetti punzoni a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

01A3906

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651088/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77